DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 6

Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 3 giugno 1966, n. 331
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-amnistia-1966/art-6-condizione-soggettiva-per-l-applicazione-dell-amnistia-e-dell-indulto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it